

**Sentenza n. 155/2026**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

nelle persone dei seguenti magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Gianpiero D'Alia

Consigliere (relatore)

Carlo Efisio Marré Brunenghi

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24348** del registro di segreteria sul conto giudiziale

n. 41356, relativo all'esercizio 2016, reso da **Ada Francesca Federico** (cod.

fisc.: FDRDRN59C41D582E), in qualità di agente contabile del Comune di

Cosenza addetto alla riscossione dei proventi concessione loculi, rappresen-

tata e difesa, congiuntamente o disgiuntamente, come da procura in atti dagli

avvocati Elisabetta Granieri (cod. fisc.: GRNLBT81P70D086K), con domicilio

digitale eletto al seguente indirizzo p.e.c.: avvocatoelisabettagra-

nieri@pec.giurffre.it, e Mario Ossequio (cod. fisc.: SSQMRA67C01D086G), con

domicilio digitale eletto al seguente indirizzo p.e.c.: mario@pec.ossequio.it, con

domicilio fisico presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, corso Giuseppe

Mazzini n. 121;

nella pubblica udienza del 29 aprile 2026, udita la relazione del giudice rela-

tore, consigliere Gianpiero D'Alia, presenti gli avvocati Elisabetta Granieri e

Mario Ossequio, udito quest'ultimo per l'agente contabile, sentito il pubblico

ministero nella persona del S.P.G. Costantino Nassis. Nessuno è comparso per

	l'amministrazione.	
	FATTO E DIRITTO	
	1. Con relazione n. 130/2025, il magistrato istruttore ha chiesto che venga	
	dichiarata l'irregolarità del conto giudiziale meglio specificato in epigrafe. In-	
	fatti, premesso che il conto discende da separata iscrizione a ruolo delle varie	
	gestioni riportate nell'originario conto giudiziale n. 40223, per il complessivo	
	importo di € 1.096.758,77, ha rappresentato che l'agente contabile ha deposi-	
	tato, per l'esercizio finanziario sopra citato, oltre alla contabilità omnicompren-	
	siva di gestioni disomogenee, n. 24 prospetti inclusivi delle riscossioni, suddi-	
	visi per tipologia, tra cui quello relativo al conto in esame. Stante la pluralità	
	di gestioni disomogenee, è stata rimessa al collegio la questione relativa alla	
	inammissibilità, ovvero alla improcedibilità del conto giudiziale. Con sen-	
	tenza n. 59/2023 il collegio, rilevato che il conto presenta in allegato dei sub-	
	conti mensili (regolarmente sottoscritti), recanti una ordinata ripartizione in-	
	terna, ciascuno dei quali completo dell'importo della riscossione e del river-	
	samento, onde si tratta, più che di un conto cumulativo, di una pluralità di	
	conti unificati in un unico prospetto riassuntivo, ha disposto la separata	
	iscrizione a ruolo, al fine di procedere ad una ricostruzione delle singole ge-	
	stioni. La Segreteria ha, pertanto, proceduto all'apertura dei conti giudiziali	
	per ciascuna delle anzidette gestioni comprese nell'originario conto giudi-	
	ziale. Il magistrato designato, richiamata la documentazione di rito richiesta,	
	ha evidenziato la sussistenza di irregolarità formali. Il conto giudiziale, in-	
	fatti, non contiene tutti gli elementi previsti dal modello 21 allegato al d.P.R.	
	194/1996. Le sezioni relative agli estremi della riscossione non indicano, in-	
	fatti, i numeri delle ricevute, ma solo gli importi, e la sezione relativa ai	
	2	

	versamenti in tesoreria indica solo i numeri delle reversali e non anche le	
	date delle quietanze ed i singoli importi. Per ciò che riguarda le verifiche for-	
	mali, è stato, inoltre, accertato con la menzionata sentenza n. 59/2023 che,	
	alla luce delle normative regolamentari vigenti, le somme riscosse per la ge-	
	stione oggetto di verifica afferiscono tutte all'agente contabile, nominato con	
	determinazione dirigenziale n. 1248 del 13 luglio 2016. Sulla tenuta delle	
	scritture contabili, richiamate le disposizioni normative e regolamentari ap-	
	plicabili ed in particolare l'art. 194, c. 2, del r.d. n. 827/1924 e l'art. 19 del	
	regolamento che disciplina il servizio economale, l'istruttore ha sottolineato	
	che risultano disattesi gli elementari obblighi di tenuta dei registri contabili.	
	In particolare, è stata rilevata la mancata tenuta del giornale di cassa (con	
	riguardo al quale il responsabile del servizio finanziario ha attestato che " <i>con-</i>	
	<i>siderato che si sta procedendo all'informatizzazione al momento non viene re-</i>	
	<i>dato il giornale di cassa</i> ") ed il difetto di consequenzialità nella numerazione	
	delle ricevute di riscossione (presumibilmente è stato utilizzato un unico bol-	
	lettario per tutte le tipologie di riscossioni, stante l'originaria gestione unita-	
	ria). Nel merito, è stato accertato il pareggio tra le riscossioni e i versamenti	
	in tesoreria per un importo pari ad euro 51.979,00. È stato evidenziato, inol-	
	tre, che alcune bollette di riscossione (riepilogate su foglio <i>excel</i> inclusivo di	
	tutte le riscossioni facenti capo all'agente), ovvero i progressivi n. 96, n. 255,	
	n. 630, n.1949, n. 3416, n. 4239, n. 5411, n. 7790, n. 8978, n. 11336, n.	
	11907, n. 12992, n. 13451, n. 14483, n. 17318, n. 18354, n. 19256, n.	
	19260, n. 20291, n. 22958, n. 22988, n. 23861 risultano mancanti. Sul	
	punto, l'amministrazione ha attestato che le ricevute in questione non pos-	
	sono essere associate a nessun conto giudiziale. Il magistrato istruttore ha,	
	3	

	quindi, concluso per la dichiarazione di irregolarità della gestione sotto il pro-	
	filo della irregolarità formale, per la non corretta tenuta delle scritture con-	
	tabili e per la mancanza di alcune ricevute di riscossione, oltre che per le	
	ragioni indicate nella sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 59/2023.	
	2. Con decreto presidenziale, ritualmente notificato, insieme alla relazione di	
	irregolarità, all'amministrazione, per il tramite di quest'ultima all'agente con-	
	tabile, e al p.m. contabile, è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio	
	per il giorno 29 aprile 2026.	
	3. Con comparsa di costituzione e risposta di mera forma, depositata il 30	
	gennaio 2026, si è costituito in giudizio l'agente contabile, riservandosi, nei	
	termini di legge, di depositare memorie e scritti difensivi. Con successiva me-	
	moria ha contestato le conclusioni rassegnate dal magistrato designato ed ha	
	chiesto il discarico dell'agente contabile.	
	4. All'udienza del 29 aprile 2026, l'avv. Mario Ossequio, per l'agente contabile,	
	ha insistito per la regolarità del conto giudiziale ed il conseguente discarico	
	dell'agente contabile. Il pubblico ministero ha concluso per la irregolarità del	
	conto giudiziale ed addebito al contabile per le ricevute della riscossione man-	
	canti, con gli adempimenti conseguenti ai sensi dell'art. 21 del r.d. n.	
	1214/1934. Pertanto, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	5. Il collegio ritiene di condividere le conclusioni rassegnate dal magistrato	
	designato nella relazione di irregolarità. Il conto giudiziale, infatti, oltre alle	
	ragioni indicate nella sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 59/2023,	
	con specifico riguardo alla eterogeneità dell'originaria e cumulativa rappre-	
	sentazione delle gestioni, non contiene tutti gli elementi previsti dal modello	
	21 allegato al d.P.R. 194/1996, posto che, come è stato accertato in sede	
	4	

	istruttoria, le sezioni relative agli estremi della riscossione non indicano i	
	numeri delle ricevute, ma solo gli importi, la sezione relativa ai versamenti in	
	tesoreria indica solo i numeri delle reversali e non anche le date delle quie-	
	tanze ed i singoli importi. Inoltre, ai sensi dell'art. 194, c. 2, del r.d. n.	
	827/1924 (<i>"gli agenti contabili (...) non possono neppure essere scaricati</i>	
	<i>quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture</i>	
	<i>corrispondenti, e nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro e delle cose mo-</i>	
	<i>bili"</i>) e dell'art. 19 del regolamento che disciplina il servizio economale (<i>"Sotto</i>	
	<i>la direzione dell'Ufficio di Contabilità, l'Economo deve tenere costantemente</i>	
	<i>aggiornati tutti i libri e i registri occorrenti per il chiaro e disbrigo delle incom-</i>	
	<i>benze affidategli (partitario delle anticipazioni, bollettari, inventari dei mobili e</i>	
	<i>dei depositi, libro delle ordinazioni, registro di carico e scarico, libro dei fornitori</i>	
	<i>etc.. Per quanto concerne le Entrate dovrà periodicamente e secondo le istru-</i>	
	<i>zioni ricevute versarle nella Tesoreria comunale secondo la emissione degli or-</i>	
	<i>dini di incasso da parte dell'Ufficio di ragioneria, ordini di incasso predisposti</i>	
	<i>da detto Ufficio o richiesti direttamente dallo stesso economo."</i>), sono stati di-	
	sattesi gli elementari obblighi di tenuta dei registri contabili, ove si consideri	
	che non risulta la prescritta tenuta del giornale di cassa e che vi è un evidente	
	difetto di consequenzialità nella numerazione delle ricevute di riscossione. A	
	conferma delle già indicate irregolarità, è appena il caso di osservare che l'art.	
	81, c. 7, del regolamento di contabilità onera l'agente contabile dell'aggior-	
	namento dei registri di pertinenza (<i>"(...) numerati e vidimati dal dirigente del</i>	
	<i>settore ragioneria o da un suo delegato."</i> Si prende atto, inoltre, della dichia-	
	razione dell'amministrazione che ha attestato che le ricevute mancanti, sopra	
	indicate, non possono essere associate ad alcun conto giudiziale, sicché,	
	5	

	sotto questo profilo, la gestione in esame non può dirsi irregolare. Il collegio	
	ritiene, pertanto, che il conto giudiziale deve essere dichiarato irregolare	
	senza ammanco, considerato l'accertato pareggio tra le somme effettivamente	
	riscosse e quelle effettivamente versate nelle casse comunali. Quanto all'ul-	
	teriore domanda del p.m., formulata in udienza, di trasmissione all'ammini-	
	strazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 21 del r.d. n. 1214 del	
	1934, è appena il caso di osservare che, in materia di conti giudiziali, tutte	
	le sentenze della Corte dei conti vengono comunicate all'amministrazione di	
	appartenenza dell'agente, la quale è parte necessaria del giudizio.	
	P.Q.M.	
	la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, defini-	
	tivamente pronunciando dichiara irregolare il conto giudiziale indicato in epi-	
	grafe. Nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.	
	Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026.	
	Il RelatoreIl Presidente	
	Gianpiero D'AliaDomenico Guzzi	
	<i>Firmato digitalmente</i> <i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositato in Segreteria il 14/05/2026	
	Il Funzionario responsabile	
	Dott.ssa Stefania Vasapollo	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	6	